Copia

COMUNE DI COASSOLO TORINESE

CITTÀ METROPOLITANA di TORINO

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

N. 135

DEL 22/10/2026

OGGETTO:

CENTRALE TERMICA ALIMENTATA A BIOMASSA LEGNOSA UBICATA IN VIA SAN PIETRO N. 7, REALIZZATA CON IL CO-FINANZIAMENTO DEL GAL VALLI DI LANZO CERONDA E CASTERNONE NELL'AMBITO DEL BANDO SRD 08 AZIONE 2, AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA CALORE.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Coassolo. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

IL RESPONSABILE DELL'AREA
BONINO Guido

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 26/06/2024 con cui è stata conferita al Sindaco la responsabilità delle Aree: Amministrativa, Gestione dei Tributi, Vigilanza, Gestione del Personale, Tecnica lavori pubblici e Economico Finanziaria;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 18/12/2025, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il bilancio di previsione 2026-2028;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 31/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2026-2028 assegnando ai responsabili delle Unità organizzative le risorse e le disponibilità finanziarie contenute nel bilancio di previsione 2026/2028;

Premesso che il GAL Valli di Lanzo Ceronda e Casternone nell'ambito dello "Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027", ha emesso il bando SRD 08 Azione 2 - Produzione di energia termica da fonti rinnovabili ad uso collettivo;

Considerato che L'intervento si inserisce nella SSL 2023/2027 "CLIC – Comunità Legno Innovazione Competenze" del GAL Valli di Lanzo Ceronda Casternone, approvata dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale N° 939 del 01 dicembre 2023, nel quadro dell'Intervento SRG06 del CSR 2023-2027. Nello specifico, l'intervento si rivolge a soggetti pubblici, in forma singola o associata, e sostiene investimenti diretti alla produzione di energia termica derivante da un uso efficiente delle risorse forestali, per edifici pubblici a vasta utenza continuativa;

Richiamata la deliberazione della Giunta n. 22 del 15.04.2025 con la quale si è deliberato tra l'altro: di esprimere la volontà di partecipare al bando pubblicato, di approvare gli elaborati tecnici redatti dalla Società ON INGEGNERIA SRL, di impegnarsi a garantire l'eventuale quota di co-finanziamento in caso di ammissione a finanziamento del progetto;

Dato atto che in seguito alla presentazione della domanda il GAL Valli di Lanzo e Casternone ha comunicato l'ammissione della domanda di sostegno presentata per un contributo concedibile pari ad euro 134.969,00 a fronte di una spesa complessiva prevista sul quadro economico pari ad euro 227.735,32;

Considerato che l'Amministrazione ha deciso di accettare il succitato contributo con impegno, già contenuto nella succitata deliberazione della Giunta n. 22 del 15.04.2025, di fornire copertura economica per la parte non soggetta a contributo;

Richiamata la determinazione dell'Area Tecnica LLPP n. 207 del 4.12.2025 con la quale è stato affidato incarico professionale alla Società ON SRL – Strada Moncalieri n. 2, Rivoli (TO), 10098 - P. IVA: 09372970013 - oningegneria@pec.it, per la redazione del progetto esecutivo, comprensivo dello Schema del Contratto per la gestione energia, per la direzione dei lavori e per il coordinamento della sicurezza, relativamente all'intervento: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA A BIOMASSA LEGNOSA, da asservire l'edificio scolastico "La Collina del Sole" di Via San Pietro n. 7;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Coassolo. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Richiamata la lettera commerciale prot. n. 5822 del 10.12.2025 tra le parti avente carattere contrattuale tra l'Amministrazione ed il soggetto incaricato della progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza;

Dato atto che il soggetto incaricato della progettazione ha redatto e depositato il progetto esecutivo dell'intervento che è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 11 del 17.02.2026, previa validazione di cui al Verbale in data 17.02.2026;

Richiamata la determina n. 57 del 20.04.2026 con la quale è stato aggiudicato il contratto all'operatore economico C.I.E. S.N.C. DI ISOARDI DAVIDE E CHIARANDON RENATO con sede in Via San Maurizio, 54 - 10073 Ciriè (TO) – P. Iva 12708970012, il quale ha offerto un ribasso del 2,5% sulla base di gara, al netto del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza, per un corrispondente importo di aggiudicazione pari ad euro 147.443,74.

Richiamata la Lettera Commerciale / Contratto prot n. 2386 del 05.05.2026;

Dato atto che alla data della presente i lavori sono in fase di ultimazione e che pertanto occorre procedere con l'affidamento del contratto per la fornitura del calore;

Considerato che per l'avvio dell'affidamento succitato, sulla base dei contenuti del progetto finanziato, è stato stimato un fabbisogno annuo di 420 quintali di cippato, equivalenti a MW/h 155 annui e MW/h 775 per i 5 anni della durata contrattuale, per un importo di affidamento pari a:
155 MWh/anno x Euro/MWh 50,23 = euro 7.785,65 / anno, da conguagliarsi sulla base delle misurazioni effettive ad ogni fine stagione di riscaldamento, per un valore stimato di euro 38.928,25 per i 5 anni;

Richiamata la nota prot. n. 3821 del 29.07.2026 con la quale, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D. LGS. 36/2023, è stata richiesta offerta economica all'operatore economico di Settore MAGNETTI SRL con sede in Frazione Oviglia Superiore n. 78 – LANZO (TO);

Preso atto che il succitato operatore economico mediante la piattaforma telematica TRASPARE ha offerto un ribasso del 0,060% sull'importo unitario a base di offerta è stato determinato in euro/MWh 50,23 per combustibile fornito dal medesimo e di euro MWh 18,00 qualora il combustibile provenga da PGF approvato di proprietà comunale, per i seguenti importi derivanti:
euro/MWh 50,20 per combustibile fornito dall'appaltatore;
euro MWh 17,99 qualora il combustibile provenga da PGF approvato di proprietà comunale.

Dato atto, conseguentemente, che il valore stimato del presente contratto, con applicazione della tariffa succitata ammonta a:
155 MWh/anno x Euro/MWh 50,20 = euro 7.781,00/ anno, da conguagliarsi sulla base delle misurazioni effettive ad ogni fine stagione di riscaldamento, per un valore stimato di euro 38.905,00 per i 5 anni.
Qualora il combustibile provenga da PGF approvato di proprietà comunale al Fornitore verrà corrisposta una tariffa di euro/MWh 17,99 (al netto del ribasso praticato) omnicomprensiva di taglio, trasporto e caricamento nell'impianto.
Il corrispettivo contrattuale è pertanto determinato nella misura di euro 38.905,00 per anni 5 oltre IVA.

Rilevata l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Coassolo. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: fornitura di biomassa legnosa per alimentazione nuovo impianto ubicato presso gli immobili comunali di Via San Piero n. 7;
- Importo del contratto a base di offerta: euro 38.905,00 oltre IVA;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Visti:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- il D. LGS. 36/2023;
- il D. LGS. 267/2000;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Dato atto che nei confronti del succitato operatore economico sono state positivamente espletate le verifiche sul possesso dei requisiti richiesti nonché la regolarità contributiva;

DETERMINA

1. Di affidare all'operatore economico MAGNETTI SRL con sede in Frazione Oviglia Superiore n. 78 – LANZO (TO), la Fornitura calore, mediante cippato di legno di qualità tipo A1, con tenore idrico <25% e ceneri <0,7% (non derivante da ramaglie essicate), franco impianto ubicato in Via San Pietro n. 7, proveniente da filiera corta ovvero da area GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, con produzione e custodia dei documenti di trasporto;

2. Di affidare il presente contratto per anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di firma del contratto / lettera commerciale; tale termine è sin d'ora vincolante per l'appaltatore mentre la stazione appaltante potrà, a proprio insindacabile giudizio e per ragioni di convenienza pubblica, ridurre tale durata previo congruo preavviso;

3. Di corrispondere all'appaltatore una tariffa di Euro/MWh 50,20, per combustibile fornito dal medesimo, e di euro 17,99 per combustibile proveniente da PGF approvato di proprietà comunale; in quest'ultimo caso la tariffa di euro/MWh 17,99 sarà omnicomprensiva di taglio, trasporto e caricamento nell'impianto;

4. Di dare atto che in forza di un consumo annuo stimato di MWh 155 e quinquennale di MWh 775 vengono determinati i seguenti corrispettivi di spesa derivanti:
- su base annuale stimati euro 7.781,00 oltre IVA;
- su base quinquennale stimati euro 38.905,00 oltre IVA;

5. Di stabilire che le condizioni contrattuali verranno perfezionate mediante Lettera Commerciale tra le parti;

6. Di dare atto del seguente codice CIG del presente affidamento: **BCB4E3010C;**

7. Di impegnare la spesa presunta di euro 4.000,00 per l'anno corrente a carico del seguente intervento di bilancio 1460/2/2 - 04.01.1 – "Spese funzionamento, utenze, canoni scuola materna" - U.1.03.02.05.999;

8. Di stabilire che gli impegni per le prossime annualità verranno assunti con successivo atto;

9. Di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto e del Procedimento di affidamento è il Geom. Bellino Gianfranco.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE dell'AREA
Firmato Digitalmente
BONINO Guido

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.
IL RESPONSABILE dell'AREA
firmato digitalmente
BONINO Guido

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Coassolo. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line